

Associazione Polisportiva Dilettantistica
AURORA INDUNO
Via Olimpiadi sn - 21056 Induno Olona
C.F./Partita IVA: 00854030129



STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Revisione del 05 settembre 2014

Articolo 1 – Denominazione, sede, e colori sociali

E' costituita in Induno Olona (VA) in Via Olimpiadi n° s.n., una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata

"Associazione Polisportiva Dilettantistica AURORA INDUNO".

La sede legale potrà variare senza modificare il presente Statuto.
I colori sociali sono il BIANCO - AZZURRO

Articolo 2 - Scopo

L' Associazione Polisportiva Dilettantistica AURORA INDUNO, più avanti chiamata per brevità "Associazione" non persegue scopi di lucro e ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire a organismi o enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione potrà dotarsi di eventuali regolamenti interni emanati nel rispetto del presente statuto e delle vigenti disposizioni legislative in materia di associazionismo e, in particolare, di quelle sportive dilettantistiche, nonché delle norme dell'ordinamento sportivo e degli enti di promozione sportiva o federazioni cui l'Associazione eventualmente aderirà, in quanto applicabili.

L'associazione si impegna ad affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina associata o ad un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi.

Articolo 3 – Finalità

L'associazione ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività sportiva e in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di calcio e tennis nonché la promozione e lo svolgimento dell'attività in genere, attraverso la partecipazione a campionati e l'organizzazione di gare, tornei nel quadro, con finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I. e dei suoi ORGANI.

La estensioni dell'attività ad altre discipline sportive deve essere deliberata dall'assemblea dei soci a maggioranza.

Per il raggiungimento dello scopo sociale dell'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) diffondere la pratica nei diversi campi sportivi
- b) dare ampio sviluppo alle scuole di sport che favoriscano in special modo all'istruzione dei giovani
- c) promuovere manifestazioni e attività private e pubbliche sia nell'ambito sociale che fuori sede

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione campi ed altri beni, sia immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

E' espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Articolo 3 – Attività

L'associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà a titolo meramente esemplificativo svolgere l'attività di gestione e conduzione di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del CALCIO - TENNIS, anche tramite apposite convenzioni con enti pubblici o privati; nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del CALCIO - TENNIS, organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, nonché curare la stampa e la diffusione di pubblicazioni periodiche e non.

Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto l'attività istituzionale.

Articolo 5 – Soci, categorie

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci si distinguono in:

- A) Soci onorari: coloro che si siano particolarmente distinti nello sport o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione e che abbiano versato la quota associativa per almeno 5 anni consecutivi
- B) Soci ordinari: coloro che pagano la tassa di ammissione annuale stabilita dall'associazione
- C) Soci sostenitori: coloro che contribuiscono economicamente allo sviluppo dell'Associazione
- D) Soci atleti: identificati nei ragazzi che frequentano la scuola calcio - tennis

Tutti i soci sopraelencati hanno diritto all'utilizzo delle strutture.

I Soci sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Articolo 6 – Soci, domanda ammissione

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Articolo 7 – Soci, diritti

Le categorie di soci A (soci onorari) e B (soci ordinari) purché maggiorenni hanno diritto:

- a) di partecipare alla vita associativa;
- b) di essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione;
- c) di partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- d) di essere eletti alle cariche sociali;
- e) di eleggere le cariche sociali;



Associazione Polisportiva Dilettantistica
AURORA INDUNO
Via Olimpiadi sn - 21056 Induno Olona
C.F./Partita IVA: 00854030129



f) di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Le categorie di soci C (soci sostenitori) e D (soci atleti) e tutti i minorenni, hanno i diritti di cui ai punti a), b), f). I diritti di cui ai punti c) ed e) sono esercitati in nome del minorente da un genitore o da chi ne fa le veci.

Articolo 8 – Soci, doveri

I soci hanno l'obbligo:

- a) di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- b) di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione;
- c) di corrispondere le quote associative stabilite dall'assemblea;
- d) di rispettare le disposizioni statutarie e i regolamenti degli enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali a cui eventualmente l'Associazione aderirà.

Articolo 9 – Soci, decadenza

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 10 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente
- d. il Segretario
- e. il Tesoriere
- f. il vice-presidente di sezione
- g. il collegio dei revisori

Tutte le cariche sociali, ad eccezione del Segretario, del Tesoriere e del collegio dei revisori, sono elettive. Il Segretario, il Tesoriere e il collegio dei revisori sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente

I componenti gli Organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 – L'assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci aventi diritto come da articolo 7. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto

economico consuntivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni mediante l'invio per lettera raccomandata, a mano, e-mail, indirizzata a tutti i soci a cura della presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.

La convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima, nonché l'ordine del giorno.

Articolo 12 – Diritto di partecipazione

Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti i soci (fatto salvo quanto enunciato all'art. 7), purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di massimo due deleghe.

Articolo 13 – Compiti dell'assemblea

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- ✓ discute ed approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
- ✓ definisce il programma generale annuale di attività;
- ✓ procede alla nomina dei consiglieri;
- ✓ determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- ✓ discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- ✓ delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- ✓ decide sui casi di cui all'art. 9;
- ✓ discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- ✓ sulla modifica dello Statuto;
- ✓ sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Articolo 14 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle delibere di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Articolo 15 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



Associazione Polisportiva Dilettantistica
AURORA INDUNO
Via Olimpiadi sn – 21056 Induno Olona
C.F./Partita IVA: 00854030129



Articolo 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, è composto da 12 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I 12 membri del Consiglio Direttivo della Polisportiva sono così suddivisi: 7 eletti dalla sezione calcio e 5 eletti dalla sezione tennis. L'elezione dei propri rappresentanti avviene in sessioni separate nelle quali si potranno discutere argomenti specifici della sezione sportiva e proporre delibere da portare all'approvazione del Consiglio Direttivo. Alle Assemblee di sezione sono sempre presenti il Presidente e il Segretario della Polisportiva.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 17 – Consiglio Direttivo, attribuzioni

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

- stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative;
- firmare la data dell'assemblea annuale;
- approvare il rendiconto;
- predisporre la relazione dell'attività svolta;
- deliberare sulla scelta dei tecnici;
- assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- adottare tutte le misure necessarie per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Articolo 18 – Consiglio Direttivo, frequenza riunioni

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno 4. volte l'anno, ovvero ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri o il presidente lo ritenga necessario.

Articolo 19 – Consiglio Direttivo, surroga consigliere

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio si considera interamente decaduto qualora vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti.

Articolo 20 – Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente e i Vice-Presidenti, uno per ogni sezione sportiva presente, sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, durano in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e possono essere rieletti.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dai Vice-Presidenti.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Mario Roberto

Le dimissioni del Presidente devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo il quale si riunirà e deciderà se accettarle redigendo un verbale. Sarà il Consiglio Direttivo a decidere se proseguire nel mandato attraverso la sostituzione del Presidente dimissionario con un membro del Consiglio Direttivo o se indire nuove elezioni per il completo rinnovo degli organi sociali

In caso di dimissioni, il Presidente non può sottrarsi alle proprie responsabilità e doveri fintanto che non sarà nominato il nuovo Presidente.

Articolo 21 – Revisori dei Conti

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso e di legge, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti devono partecipare di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

I Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente in numero di 2 e durano in carica 4 anni.

Essi sono rieleggibili e dovranno essere scelti fra i soci avuto riguardo alla loro competenza.

Articolo 22 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere sostituito nel caso il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e collabora con il tesoriere.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'assemblea senza diritto di voto.

Articolo 23 – Tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'assemblea senza diritto di voto. Garantisce, in collaborazione con il Segretario, il rendiconto mensile consuntivo e prepara il rendiconto preventivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 – Il rendiconto

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo dovrà approvare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale e dovrà essere liberamente visionato dai soci.

Indipendentemente alla redazione del rendiconto, in caso di raccolte occasionali pubbliche di fondi, l'Assemblea è tenuta ad approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Eventuali proventi delle attività, utili, avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti, né in forma diretta, né indiretta tra i soci, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 25 – Le entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da raccolte pubbliche e occasionali di fondi;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Articolo 26 – Il patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Articolo 27 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 16 del presente statuto. Con le stesse modalità sono nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad enti che perseguono finalità sportive individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 – Norma finale

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo e degli enti di promozione sportiva o federazioni cui l'Associazione eventualmente aderirà, in quanto applicabili.



1
169 3
Gian

Mani Robt

